

La natura della monarchia spagnola: il dibattito storiografico

I. LA FORTUNA DI UNA FORMULA

La fortuna di una formula come quella di «composite Monarchies», proposta quasi vent'anni fa da John Elliott¹, per indicare la struttura di alcune organizzazioni politiche europee nella prima età moderna, è legata a fattori diversi.

Il primo può essere identificato nel contesto storico e storiografico inglese in cui nasce e si sviluppa quella formula. C. Russell e A. J. Gallego hanno rilevato una linea di continuità fra il concetto di «composite States» di Koenigsberger, elaborato nel 1975, quello di «multiple Kingdoms» (Russell 1990) e le «composite Monarchies» di Elliott del 1992². Si è trattato, secondo i due storici, di un «tema inglese per eccellenza»: il Regno Unito è sorto, infatti, da una pluralità di monarchie giuridicamente distinte e autonome, tenute insieme unicamente dalla persona del monarca.

Il secondo fattore di fortuna si comprende entro un orizzonte storiografico più ampio che, soprattutto a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, ha costituito il punto di riferimento di una *koiné*, presto diventata vulgata, tendente a mettere in discussione il paradigma, considerato obsoleto, quasi fantasmatico, dello Stato moderno come nuova e più efficace forma di organizzazione politi-

¹ J. H. ELLIOTT, *A Europe of Composite Monarchies*, in «Past and Present», 187, 1992, pp. 48-71.

² C. RUSSELL-A. J. GALLEGO (eds.), *Las Monarquías del Antiguo Régimen. ¿Monarquías compuestas?*, Madrid, 1996, p. 10.

ca. Su questo punto decisivo tornerò successivamente. Qui è appena il caso di notare che mentre il termine Stato, sia pure nei suoi caratteri complessi, appare ancora nel concetto di Koenigsberger del 1975, esso scompare nei costrutti successivi, sostituito dai più asettici –e meno associati ad una precisa e ben connotata tradizione di studi– Regni o Monarchie. Il fatto è che gli anni Settanta furono una congiuntura storiografica in cui «Stato moderno» rappresentava ancora un riferimento forte e comunemente accettato, sia pure, naturalmente, rivisto e arricchito di nuove connotazioni rispetto alla sua accezione tradizionale³. A metà degli anni Novanta del Novecento, il termine Stato è invece associato, da Russell e Gallego, al «ciclo storico dell'uniformità e della centralizzazione, aperto nel 1789»: non solo, secondo i due storici, «per ora esso si chiude», ma addirittura comincia a sparire già trecento anni prima⁴. Pertanto *composite Monarchies*, al plurale, sta ad indicare che il carattere pluralistico non è solo prerogativa della Monarchia spagnola, ma della costituzione politica, per così dire, di altri paesi europei.

Più in generale –ed è il terzo fattore di successo– la fortuna della formula si spiega anche nel quadro di una sensibilità politico-culturale, tipica dell'epoca della globalizzazione, altalenante e pendolare, oscillante di continuo tra la convinzione della crisi, della morte presunta, ma anche di un'improvvisa resurrezione degli Stati-nazione⁵: laddove, tuttavia, la percezione della crisi e della morte ha prevalso e prevale sulle improvvise rinascite e ha fatto pensare e fa pensare alla possibilità di un'integrale sostituzione degli Stati-nazione con strutture di integrazione sovrastatale e sovranazionale, capaci di costituire un'alternativa più efficace alle forme politiche tradizionali nella governance mondiale.

II. FORME DI UNIONE

Più di recente il rapporto presente-passato ha fatto scattare un altro collegamento: quello tra le forme di integrazione sovrastatale e sovranazionale del tempo presente e le «forme di unione», cioè le modalità e le dinamiche dell'incorporazione di entità politiche differenti dell'età moderna, attraverso un confronto privilegiato tra le Monarchie inglese e spagnola tra XVII e XVIII secolo soprattutto⁶. Entro questa nuova cornice di interessi, lo stesso Elliott ha avuto modo di precisare meglio il concetto di *composite Monarchies*. Qualsiasi termine scegliamo –egli scrive– «*composite Monarchies*», «*multiple Kingdoms*»,

³ Per cui cfr. A. MUSI, *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de'Tirreni, 2000, pp. 207 ss.

⁴ C. RUSSELL-A. J. GALLEGO (eds.), *op. cit.*, p. 10.

⁵ Cfr. A. MUSI, *Crisi, morte presunta e resurrezione dello Stato-nazione*, in «L'Acropoli», x, 2009, pp. 195-205.

⁶ J. ARRIETA-J. H. ELLIOTT (eds), *Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Riev quaderno, 5, Gipuzkoa, 2009.

«dynastic agglomerates»⁷ –ora possediamo un’idea più precisa del loro significato: ci riferiamo a due o più entità politiche che costruiscono insieme «form of association or merger»⁸. Riprendendo un trattatista del primo Seicento, Juan de Solorzano Pereira, Elliott afferma che le forme di unione possono essere di due specie: «accessory union», ossia l’incorporazione di un’entità in uno stesso organismo politico, quindi accessoria, complementare ad esso, sottostante agli stessi diritti e alle stesse leggi di quell’intero organismo; unione «aeque principaliter», ovvero sia un’entità che si associa ad un organismo più ampio conservando proprie leggi ed istituzioni, anche se dipendente dallo stesso governo⁹. Nella composite Monarchy spagnola esistono dunque due tipologie di unione o incorporazione: quella dei regni d’oltremare, giuridicamente incorporati nella Corona di Castiglia, e quella dei regni e province che formavano parte della Monarchia spagnola, come, ad esempio, Navarra e Napoli, tecnicamente «conquered territories»¹⁰, ma politicamente riconosciuti come dotati di proprie leggi e istituzioni.

Il riferimento di Elliott dimostra come l’interesse della trattatistica e del dibattito politico soprattutto secentesco per la natura composita delle Monarchie sia assai vivo e diffuso. L’eterogeneità tra i membri integrati in un’unità politica è già al centro della riflessione di Bodin¹¹. Il tema dell’unità e della diversità nella Monarchia spagnola scorre nella trattatistica tra XVI e XVII secolo. Lo ricorda Pablo Fernandez Albaladejo¹². Pedro Calixto Ramirez nel 1616 sostiene l’idea della Monarchia di Spagna come somma di territori progressivamente integrati e incorporati. Tre anni dopo, Juan de Salazar, parla di tre forme di unione di «bodies and souls», praticate dalla Monarchia di Spagna: quella dei corpi attraverso i matrimoni; delle economie, attraverso il lavoro e i commerci; delle anime, attraverso la fede e la religione.

Non mi pare tuttavia che l’accento posto dalla trattatistica cinque-secentesca sulla pluralità, sulla relativa autonomia, sull’eterogeneità dei membri della Monarchia spagnola ne metta in discussione il carattere unitario e l’unicità del potere sovrano. Cerco di presentare qualche esempio tratto dalla produzione giuridica del Regno di Napoli.

La produzione giuridica del Regno di Napoli è tesa da un lato ad affermare con vigore posizioni regalistiche e una progressiva acquisizione da parte del sovrano di spazio politico sul regno, ma d’altra parte è tesa a rivendicare l’autonomia della civiltà giuridica territoriale, a difenderne prerogative. Questa duplice posizione è in qualche modo rispecchiata nelle opere dei giuristi dei

⁷ Questo termine, ricorda Elliott, fu suggerito da John Morrill in *Uneasy Lies the Head that Wears a Crown*, in *Dynastic Crises in Tudor and Stewart Britain, 1504-1746*, Reading, 2005, p. 11.

⁸ J. H. ELLIOTT, *Introduction*, in *Forms of Union*, cit., p. 14.

⁹ *Ibidem*, p. 15.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ X. GIL PUJOL, *Visión europea de la Monarquía española como Monarquía compuesta*, in C. RUSSELL-A. J. GALLEGU (eds.), *op. cit.*, pp. 65-95.

¹² P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Common Souls, Autonomous Bodies: the Language of Unification Under the Catholic Monarchy 1590-1630*, in C. RUSSELL-A. J. GALLEGU (eds.), *op. cit.*, pp. 73-81.

primi decenni del Seicento. Essi, in particolare, rivelano questa doppia cifra nel loro modo di intendere il ruolo del viceré nel rapporto col Regno: da un lato esaltano i poteri della sovranità e il sentimento di appartenenza ad un corpo politico particolare come l'impero spagnolo; d'altro lato cercano di limitare i poteri del viceré, inquadrandolo nel governo del territorio e nel sistema delle magistrature regnicole come «*primus inter pares*». Insomma l'idea che i poteri del viceré siano limitati «non solo verso l'alto ma anche nei confronti del Regno, è fortemente radicata nella coscienza politica del paese ed ha grande rilievo nei testi di diritto pubblico»¹³.

Nel corpo politico della comunità il viceré conserva posto e prerogative solo in quanto è parte di un'endiadi indissolubile formata dal regio ministro e dalla più importante magistratura del Regno, il Consiglio Collaterale. Sia la metafora del corpo sia l'endiadi viceré-Collaterale sono ben espresse nelle opere dei giuristi Andrea Molfesio, Giovan Francesco Capobianco, Fabio Capece Galeota e Giovan Domenico Tassone.

Molfesio¹⁴ cita Castillo de Bovadilla a proposito della comunità come corpo politico: la testa è il re, le orecchie sono i ministri, gli occhi i giudici, la lingua gli avvocati, il cuore i consiglieri, le mani i militari. Il sistema del governo per consigli, in cui è inserito pure il viceré, ha molto a che fare con l'ideale del «governo misto», vagheggiato dalla seconda Scolastica, in particolare da Francisco Suarez. In questa visione i poteri del viceré di Napoli sono integralmente assorbiti in quelli della Corona.

Per Capobianco¹⁵ il potere del viceré non può essere assoluto. Esso è limitato dalle magistrature del Regno, perché i letrados consiglieri sono «*membra principis*»¹⁶ e i reggenti del Collaterale fanno corpo con il viceré. E il giurista si spinge fino a sostenere che alcuni tumulti sono nati nel Regno di Napoli per l'abuso di potere dei viceré¹⁷.

Fabio Capece Galeota scrive che «*collaterales consiliarii sunt pars totius corporis prorregis, unde membra a capite separari non debent [...] cum sit caput, monstrum esset sine corpore et membris existere, proinde si omisso Consilio Collateralium procederet, quidquid ageret, esse nullum*»¹⁸.

Sia il re che il viceré non possono essere autorità dispotiche. Ma l'assolutismo del sovrano è riconosciuto, sia pure entro i vincoli della «monarchia limitata»: egli governa con la legge. I limiti del viceré sono più sostanziali perché egli, a Napoli, governa con la legge e col Consiglio Collaterale. Deve essere subordinato al diritto comune del Regno. Ha l'obbligo di dare esecuzione alle

¹³ R. VILLARI, *La feudalità e lo Stato napoletano nel secolo XVI*, in «Clio», 1965, p. 572.

¹⁴ A. MOLFESIO, *Additionum ad quaestiones usuales*, Napoli, 1616. Per questo come per gli altri giuristi citati successivamente cfr. F. E. DE TEJADA, *Nápoles hispánico*, t. IV, Sevilla, 1961.

¹⁵ G. F. CAPOBIANCO, *Tractatus de iure et auctoritate baronum erga vassallos burgenses*, Napoli, 1614.

¹⁶ *Ibidem*, p. 35b.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ F. CAPECE GALEOTA, *Responsa fiscalia*, Napoli, 1644, p. 3.

sentenze del Sacro Regio Consiglio. Necessita dell'autorizzazione regia per procedere contro titolati e magistrati dei tribunali maggiori¹⁹.

Quando si tratta di difendere le regalie del sovrano nei confronti degli abusi dei sudditi, di ceti e corpi, i giuristi sono tuttavia assai meno drastici nel marcare il discrimine tra i poteri del re e quelli del viceré. Si ribadisce che la giurisdizione concessa dal re ai signori feudali è di natura ordinaria. Quella straordinaria è riservata solo al re o al viceré che lo rappresenta. Il feudo è concesso in dominio utile, mai diretto. Solo al re o al viceré spetta creare magistrati come fonte di tutta la giurisdizione: i baroni non possono pretendere un tale diritto. Se il re è l'unico interprete del bene comune, i baroni, parte del tutto, devono essere sempre a lui subordinati²⁰. E il nesso stretto tra giustizia regia e giustizia viceregia è in tutta la trattatistica sui «gravamina feudalia»²¹.

Il più acuto esponente dell'affermazione dell'equilibrio delicato tra sovranità e autonomia del Regno di Napoli è il «giurista politico» Giovan Francesco de Ponte²². Egli è ben consapevole del fatto che non si può affermare la reputazione del sovrano abbassando il prestigio del viceré. Egli lo ritiene necessario e da rafforzare anche di fronte alle pretese di nobili e popolo. «La stessa magistratura doveva coadiuvare il viceré e non esautorarlo, poiché un viceré esautorato diventava il simbolo di una monarchia e di uno Stato deboli»²³.

Questa esigenza è ancor più urgente in una congiuntura, come quella compresa tra la fine del Cinquecento e il primo Seicento, in cui l'organo di sistema, per così dire, preposto al collegamento tra centro e periferia, a funzioni di controllo e compensazione politica, il Consiglio d'Italia, è entrato in crisi e svolge prevalentemente funzioni giudiziarie per le cause rimesse da Madrid, e solo dal centro spagnolo, in via di revisione. Anzi, anche da questo punto di vista, un giurista napoletano importante come Giovan Domenico Tassone ricorda nel 1632 che il Consiglio d'Italia non può avocare sentenze emesse da tribunali napoletani²⁴.

Se il quadro tracciato in precedenza è plausibile, risulta difficile accogliere la tesi di Rovito, per il quale il viceré «era l'emblema dell'acefalia costituzionale del Regno di Napoli»²⁵ e la vittima designata della «respublica dei togati». Scrive Rovito: «Tra Cinque e Seicento i viceré avevano fatto da supporto alla silenziosa conquista del potere da parte dei legali. Ma, rafforzatasi e consolidatasi quell'ascesa, la potestas vicereale era stata la prima a fare le spese del nuovo assetto. Nella respublica dei togati, insomma, i viceré erano divenuti gli

¹⁹ G. D. TASSONE, *Observationes jurisdictionales*, Napoli, 1632.

²⁰ Per tutto quanto precede cfr. G. C. GALLUPPO, *Methodus universi iuris feudalis in sex partes distinctus*, 2 tomi, Napoli, 1630 e 1632.

²¹ Per cui cfr. A. MUSI, «Le rivolte antif feudali nella prospettiva europea (secoli XVI-XVII)», in *Rassegna Storica Salernitana*, 48, 2007, pp. 87-103.

²² Per cui cfr. S. ZOTTA, *Giovan Francesco de Ponte. Il giurista politico*, Napoli, 1987.

²³ *Ibidem*, p. 105.

²⁴ G. D. TASSONE, *op. cit.*

²⁵ P. L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli, 1981, p. 38.

ostaggi dell'establishment locale»²⁶. Sarebbe questa una conseguenza del passaggio a Napoli dallo Stato pattizio-signorile a quello assolutistico-ministeriale: con la perdita, da parte dei viceré, del potere disciplinare sui ministri.

Il Regno di Napoli non è acefalo, come non sono acefali gli altri reinos europei, perché la sovranità è unica e tale è riconosciuta in tutte le parti del sistema imperiale spagnolo. Il viceré è il vertice politico-amministrativo: rappresentante del Re e garante dell'affermazione assolutistica dei suoi poteri nel Regno, quindi canale diretto delle sue volontà, governa col suo sistema di potere in loco e in regime di compromessi con le massime istituzioni e i «poteri forti» del Regno. Nella storia di Napoli spagnola nessun viceré è stato mai ostaggio dell'establishment locale, del quale, peraltro, ha fatto parte egli stesso.

III. CENTRALISMO-PLURALISMO: UNA «CASTIGLIANIZZAZIONE» DELL'IMPERO?

Elliott, nel suo classico sulla Spagna imperiale²⁷, ha posto l'accento sulla dialettica, che si riproduce in epoche storiche differenti, fra due modi diversi di considerare la politica e l'organizzazione dell'impero. In sintesi schematica, si è trattato di due visioni alternative: la prima, tendente ad accentuare gli elementi di centralizzazione e di pratica autoritaria del potere; la seconda, più protesa a valorizzare, in regime di relativa autonomia, le differenti componenti provinciali. Queste due visioni hanno funzionato da fondamento ideologico della stessa dialettica fazionale che, a partire dai primi anni di regno di Filippo II e dal conflitto tra partito albista e partito ebolista, ha segnato la storia politica dell'impero spagnolo tra XVI e XVII secolo. La prima opzione, quella centralista, è stata anche identificata con un modello di governo dell'impero che, soprattutto dopo la crisi della rivolta dei comuneros, si sarebbe affermato in Castiglia e, prima con Carlo V, poi con Filippo II, avrebbe ispirato logiche e procedure di governo in altre parti dell'impero spagnolo. La seconda opzione è stata identificata col modello pattizio aragonese, fondato sul rispetto da parte del sovrano delle strutture rappresentative territoriali, sul rapporto stretto fra obbedienza, fedeltà dei sudditi e riconoscimento dei loro privilegi e prerogative.

Alcuni storici mettono in discussione l'esistenza di un processo di castiglianizzazione dell'impero e ne accentuano il carattere pluralistico, sempre rispettato dai sovrani. Altri, nell'analizzare la relazione fra centro e periferia della struttura imperiale, non solo parlano di castiglianizzazione, ma ne periodizzano anche più precisamente la genesi del processo. Giuseppe Galasso²⁸, ad esempio, nell'analisi del rapporto tra Carlo V e il Regno di Napoli, mette radicalmente in discussione la sua natura pattizia. Ribadisce invece sia la

²⁶ *Ibidem*, p. 39.

²⁷ J. H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale, 1469-1716*, Bologna, 1982.

²⁸ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo 1494-1622, Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, vol. xv, t. II, Torino, 2005, pp. 301 ss.

forza del re sia lo strettissimo legame tra sovrano e viceré di Napoli, capi di tutta l'azione spagnola in Italia fino al 1535. I fondamenti del consolidamento della Monarchia asburgica nel Regno di Napoli non sarebbero, per Galasso, nel mutamento delle sue condizioni interne, ma nella potenza politica internazionale raggiunta dall'impero carolino. L'ispanizzazione e la castiglianizzazione di questo impero partirebbero già dal 1532: una data che anticipa notevolmente il processo rispetto alla periodizzazione proposta dalla tradizione storiografica. Intorno al 1540, poi, con Milano nelle mani della Monarchia spagnola e l'esclusione della Francia dall'Italia, è possibile registrare una sovversione radicale della linea aragonese che aveva trovato in Alfonso il Magnanimo e in Ferdinando il Cattolico le sue maggiori e consapevoli espressioni. In questi anni si afferma la piena ed esclusiva egemonia spagnola in Italia: essa non ha più i suoi centri ideativi e promotori a Saragozza e a Barcellona, non ha più come quadro di riferimento il bacino occidentale del Mediterraneo, supera la stessa prospettiva generalmente iberica delle monarchie unite di Castiglia e di Aragona. La Corona di Castiglia è portata ad una presenza e ad un'azione continentale in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania; la conquista e l'organizzazione di grandi territori americani dotano la Castiglia di un impero coloniale senza precedenti storici, fonte di enormi risorse e metro di una potenza politica, le cui misure oltrepassavano, ormai, anche nella loro mentalità geografica, le stesse vecchie misure europee.

Questa interpretazione mi pare condivisibile anche perché precisa sia la genesi sia la direzione assunta dal processo di castiglianizzazione sotto Filippo II. In pratica castiglianizzazione sta a significare l'egemonia di una regione-guida che, nel complesso imperiale, riempie quasi tutti gli spazi di governo: economico, attraverso lo sfruttamento delle risorse di altri reinos dell'impero, ma anche attraverso il peso di una pressione fiscale che fa della Castiglia il primo contribuente della Monarchia; sociale, attraverso il predominio di un'aristocrazia soprattutto feudale che in Castiglia diventa la classe egemonica e che altrove diventa un modello di riferimento sempre più influente; politico, attraverso il crescente protagonismo delle élites in tutti i gangli dell'amministrazione imperiale; culturale, per la schiacciante presenza nell'arte e nella letteratura del «siglo de oro».

Del resto, anche chi sostiene la pluralità di situazioni e le differenze dei reinos della «monarquía compuesta», non rifiuta la formula di castiglianizzazione dell'impero. Bartolomé Yun Casalilla, analizzandone la struttura finanziaria, sostiene che essa appare come un «conjunto», in cui tutti i territori hanno valore strategico e l'apparato imperiale è come «un templo de columnas y tamos que se podia tamblear al mínimo fallo de cualquiera de ellas y cuyo funcionamiento afectaría a la economía de cada una de las áreas bajo su férula de forma inevitable»²⁹. Al tempo stesso Yun accoglie l'interpretazione della castiglianizzazione dell'impero sotto Filippo II soprattutto per il crescente protagonismo delle élites castigliane. La crescente presenza aragonese dopo

²⁹ B. YUN CASALILLA, *Marte contra Minerva. El precio del imperio español c. 1450-1600*, Barcelona, 2004, p. 326.

la rivolta di fine Cinquecento si riduce di molto rispetto a quella castigliana: un germe di tensione che maturerà ed esploderà nel secolo XVII³⁰. Gli stessi fattori di stabilità sociale e di unità dell'impero hanno il loro centro di irradiazione proprio nella Castiglia: il ruolo della guerra, l'importanza del señorío e il particolare rapporto di compromesso fra monarchia asburgica e aristocrazia feudale, i fattori ideologico-culturali, religiosi, la rete di interessi e legami sociali.

La visione dell'impero, che emerge dal lavoro di Yun, non è molto dissimile da quella centrata sul costrutto di «sistema imperiale spagnolo». Quel costrutto riesce a spiegare gli stessi elementi identificati da Yun³¹: la dialettica tra il sistema e le forze locali; la contraddizione tra l'utilizzazione delle risorse in beneficio di ogni reno e l'obbligazione del trasferimento da un territorio all'altro; la transazione come fondamento dell'impero, una poderosa macchina di circolazione e riproduzione delle élites, chiave, peraltro, della sua stessa lunga durata. Ho cercato di formalizzare tutti questi elementi nei miei studi recenti, identificando alcuni caratteri strutturali, per così dire, del sistema imperiale spagnolo nell'età della sua massima espansione, quella di Filippo II: l'unità politico-dinastica e religiosa; la presenza della regione-guida; il rapporto tra centralizzazione delle linee politiche monarchiche e loro traduzione nei singoli contesti imperiali; l'articolazione in sottosistemi (per esempio, quello italiano); l'egemonia nelle relazioni internazionali³².

IV. I LINGUAGGI E LE PRATICHE DELL'UNIFICAZIONE

Le più recenti posizioni storiografiche relative alla genesi, agli sviluppi e alla natura della Monarchia ispanica riflettono sulle modalità della sua fondazione e, come già si è visto, sulle «forms of union». Quanto alla fondazione, i riferimenti alla trattatistica cinque-secentesca consentono di sottolineare il ruolo dello Stato non solo nei termini tradizionali (politica militare e di difesa, unificazione politica territoriale, concentrazione della sovranità, nuova organizzazione amministrativa, ecc.), ma anche come artefice dell'incorporazione di zone climatiche diverse e gruppi linguistici differenti, cioè come veicolo di formazione «nazionale»³³. Quanto invece alla natura della Monarchia ispanica, alle sue procedure di governo, al rapporto tra sovrano e sudditi, l'accento batte sulla pratica della negoziazione e del compromesso fra élites locali e Corona: la tendenza che così si esprime non è quella assolutistica, ma una specie di Commonwealth con forti limitazioni dei poteri del re³⁴.

³⁰ *Ibidem*, p. 394.

³¹ *Ibidem*, p. 574.

³² Cfr. A. MUSI, *L'Europa moderna tra Imperi e Stati*, Milano, 2006.

³³ Cfr. J. CASEY, *Nation and State in Early Modern Europe*, in J. ARRIETA-J. ELLIOTT (eds.), *op. cit.*, pp. 53-69.

³⁴ *Ibidem*, p. 66-67.

Riflettendo su fedeltà e obbligazione, Xavier Gil³⁵ riprende Bodin e la catena di obbedienze verticali e orizzontali che caratterizzerebbe il sistema dei rapporti in antico regime. La reciprocità dell'obbligazione implica una stretta dipendenza fra le virtù del sovrano e la fedeltà dei sudditi. E anche le forme di unione e l'aggregazione dei regni, nel caso spagnolo come in altri casi di «Composite Monarchy» in Europa, sono legate all'obbligazione e al patto. In questa luce viene letto anche il progetto del conte-duca d'Olivares. Esso si articola, secondo Gil, in tre momenti logici: l'unità di educazione ed obbedienza dei sudditi; l'unione fra i regni della Monarchia, unione di «nazioni di vassalli», come obbligazione reciproca; la visione della «pastoral kingship»³⁶, cioè del sovrano come padre-tutore. Fedeltà ed obbedienza dei sudditi non verrebbero meno neppure durante le rivolte del Seicento, come quella catalana e napoletana, allorché la rivendicazione del diritto di resistenza al re-tiranno induce i protagonisti dei moti a rifiutare il termine «ribellione» e a trasferire la fedeltà dal re di Spagna Filippo IV al re di Francia Luigi XIII. La seconda metà del Seicento è interpretata da Gil come l'epoca del «patto per la conservazione», cioè per l'equilibrio politico tra sovrano e sudditi della Monarchia spagnola. E' solo tra il 1707 e il 1714, con la Nueva Planta, che viene attuandosi un passaggio importante nella storia politica della Spagna: dall'obbedienza come obbligazione reciproca si passerebbe all'obbedienza come atto dovuto al re³⁷.

«Divenire re di Spagna», cioè unire in un solo corpo le diverse membra della Monarchia, in una condizione dicotomica fra «iurisdiction» e «gubernaculum» (McIlwain), cioè tra poteri privilegiati dei corpi territoriali e potere della legge e dello Stato. In quest'ottica Pablo Fernandez Albaladejo³⁸ interpreta i linguaggi e le vie per l'unificazione, proposti nel Gran Memoriale del conte-duca d'Olivares: la distribuzione di uffici e onori ai soggetti di ogni regno; l'affermazione della logica della reciprocità fra i regni «uno per tutti e tutti per uno»; l'unione non solo di armi ma anche di cuori, il «potere pastorale» come connessione tra affetto e integrazione politica.

Sembra di capire che alcune recenti tendenze storiografiche propongano un'interpretazione e una periodizzazione della Monarchia spagnola così schematizzabile. Nei primi due secoli dell'età moderna, tra Cinquecento e Seicento, la natura «compuesta» della Monarchia si esprimerebbe nel patto tra sovrano e sudditi come fonte principale della legittimazione dell'obbedienza e della fedeltà, nella reciprocità dell'obbligazione, in linguaggi e pratiche tese a riconoscere il pluralismo delle componenti dell'impero, inteso come una specie di Commonwealth governato secondo i principi della «pastoral kingship». E' proibito parlare, per tutta questa fase della storia imperiale spagnola, di Stato moderno assoluto. E' solo a partire dai primi decenni del Settecento che la Monarchia da pattista si

³⁵ X. GIL, *The Good Law of a Vassals: Fidelity, Obedience and Obligation in Habsbourg Spain*, *ibidem*, pp. 83-108.

³⁶ *Ibidem*, p. 97.

³⁷ *Ibidem*, pp. 105-106.

³⁸ P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Common Souls Authonomus Bodies*, *op. cit.*

trasforma in assoluta, l'obbedienza cessa di costituire un'obbligazione reciproca e diventa atto dovuto al re, cioè requisito essenziale della sovranità.

A me pare che pratica della negoziazione, del compromesso, tendenza a limitare i poteri del re, pluralismo e natura composita delle monarchie europee nella prima età moderna non possano essere spinti fino al punto di svuotare o addirittura annullare il principio unitario della Monarchia spagnola, fondamento del potere sovrano, quello della legittimità dinastica.

E' allora il caso di riflettere su una questione più generale.

Negli ultimi decenni alcuni orientamenti storiografici si sono spinti fino a negare la stessa realtà dello Stato come nuova formazione storica della modernità europea, nata intorno alla fine del Quattrocento e, a varie tappe, sviluppata nei secoli XVI-XVIII secondo vie e caratteristiche differenti pur in presenza di indubitabili tratti comuni. Così la nuova idea e la nuova organizzazione politica, che, insieme con altri, hanno rappresentato un aspetto decisivo di un blocco storico epocale moderno-contemporaneo³⁹, hanno subito la stessa sorte che è toccata ad altri processi materiali, come ad esempio il feudalesimo, riscontrabili tra i secoli XV-XVIII: il loro slittamento da realtà a pura rappresentazione, metafora, costruzione dell'immaginario degli storici⁴⁰. Alla radice dell'attacco, sferrato soprattutto a illustri esponenti di una lunga e importante stagione di studi sullo Stato del Rinascimento e sullo Stato moderno, nonché a uno dei padri fondatori della sociologia scientifica, Max Weber, è stata l'accusa di voler retrodatare all'antico regime l'idea tardo ottocentesca dello Stato, elaborata soprattutto da Jellinek, come personificazione collettiva di un popolo stabilito su un territorio dotato di un potere originario. Dunque questa personificazione richiede: una separazione concettuale tra il detentore del potere e la comunità politica, il superamento della concezione patrimonialistica del potere, la distinzione tra persona privata e persona pubblica del re, una nuova forma di rappresentazione politica, in cui la volontà del tutto è differente dalla somma della volontà delle parti, una più chiara distinzione tra «privato» e «pubblico»: elementi tutti che non sono riscontrabili nella prima età moderna. Gli stessi inventori della formula dello «Stato immaginario»⁴¹ attaccano poi i sostenitori dello Stato moderno perché non terrebbero conto dei seguenti fatti:

- a) nell'antico regime la sfera del diritto non coincide con quella dell'ordinamento, non esiste separazione netta tra il livello formale e il livello informale delle istituzioni;
- b) il pluralismo di poteri e corpi, che caratterizza la dinamica politico-sociale dell'antico regime, non può essere considerato come

³⁹ Per il concetto di «blocco storico epocale moderno-contemporaneo», cfr. G. GALASSO, *Prima lezione di storia moderna*, Roma-Bari, 2008.

⁴⁰ E' quanto sostiene anche G. GALASSO, *La parabola del feudalesimo*, in «Rivista Storica Italiana», CXX, 2008, pp. 1140-1141.

⁴¹ Cfr., per tutti, A. M. HESPANHA, *Visperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, ma la lista è assai lunga: mi limito solo a ricordare per la Spagna, Bartolomé Clavero e Pablo Fernández Albaladejo soprattutto; per l'Italia Paolo Grossi e i suoi allievi.

sfera di realtà «non statali», quasi estranea ad un unico e finalisticamente considerato processo politico, quello della centralizzazione statale;

- c) i cosiddetti «fenomeni particolaristici», osservabili in tutti i sistemi politici dell'Europa moderna, inclusi quelli maggiormente centralizzati, sono dati essenziali nella descrizione del mondo politico protomoderno e non destinati a scomparire man mano che avanza l'inarrestabile processo di centralizzazione;
- d) lo stesso rafforzamento del potere della Corona nei secoli xv e xvi, quindi l'affermazione della sovranità, più che annunciare il potere statale, va nella direzione della compatibilità con i forti poteri particolari interni al Regno.

Per tutti i motivi suindicati la formula «Stato moderno» non aiuterebbe a comprendere il mondo politico prestatatale che, paradossalmente, è allo stesso tempo monarchico e pluralista.

Paradossale a me sembra piuttosto altro: il fatto cioè che una buona parte degli elementi indicati dai fautori dello «Stato immaginario» siano, in realtà, condivisi da quasi tutti quegli storici che continuano con tranquillità ad usare la formula di «Stato moderno d'antico regime» per descriverli, rappresentarli, interpretarli. Quindi è stato costruito ad arte un bersaglio, un idolo polemico, schematizzando e banalizzando un concetto ben più articolato nella sua semantica storica rispetto alla stanca ripetizione di luoghi comuni operata da negatori e rifondatori.

Per esempio, ciò che viene definito dai negatori dello Stato lo spazio di azione della Corona⁴² in antico regime corrisponde esattamente allo spazio dello Stato moderno. Tra i loro caratteri essenziali: la suprema giurisdizione, cioè l'esclusività del re di stabilire leggi generali per tutto il Regno, titolarità del potere non delegabile come la prerogativa di creare magistrati, cioè delegati del re nell'esercizio della giurisdizione; la garanzia della pace e il diritto a fare la guerra; il diritto esclusivo di conferire titoli, onori, blasoni, distinzioni che svolgono un ruolo determinante nei meccanismi di accumulazione del capitale simbolico in questa epoca; il dominio generale ed eminente esteso sull'intero regno, cioè regalie o diritti reali; un insieme di limiti del potere derivanti sia dal diritto naturale sia dalla legge divina sia dal regime pattizio operante nel rapporto tra il re e i sudditi; ma, al tempo stesso, la titolarità di una «potestas absoluta vel extraordinaria» che permette al re di revocare non solo diritti particolari, ma anche diritti stabiliti dalla consuetudine (l'alterazione dell'ordine successorio e dei maggiorascati, la revoca di concessioni di privilegi e di uffici, il perdono regio senza il previo perdono di parte, l'appropriazione di rendite della Chiesa, la vendita di beni dei sudditi, ecc.)⁴³. In questo senso l'azione politica della Corona, cioè lo Stato in formazione, svolge un ruolo preminente, «una funzione arbitrale, potendo imporre agli altri modelli di condotta, potendo

⁴² A. M. HESPANHA, *op. cit.*, p. 404.

⁴³ Ricavo questa lunga lista proprio da A. M. HESPANHA, *op. cit.*, pp. 410-411.

offrire benefici materiali e simbolici in cambio di obbedienza, potendo stabilire criteri di distinzione e gerarchizzazione sociale»⁴⁴.

Tra i sostenitori di uno Stato già assoluto nella fase della sua formazione e i negatori dello Stato moderno mi pare che vada configurandosi una terza via meglio rispondente alla realtà del processo storico. La prima posizione può essere facilmente storicizzata. Tra la fine del Settecento e l'età del positivismo si è potuta affermare, sia nella tradizione storiografica sia nel senso comune culturale, una visione di corpi e ceti sociali come antagonisti dello Stato, capaci di ritardare l'avvento della modernità: così è stata, ad esempio, considerata la feudalità, quasi che non fosse essa stessa coinvolta, tra XVI e XVIII secolo, in un processo di trasformazione e modernizzazione.⁴⁵ Insomma una visione conflittuale dei rapporti Stato-società. «Esattamente agli antipodi della visione suindicata è andata formandosi e affermandosi, nel corso del Novecento, una visione collaborativa. Questa visione, in sostanza, si fonda sul presupposto che non sia possibile retrodatare la formazione dello Stato, separare rigidamente, per i secoli del Basso Medioevo e della prima Età moderna, la società dallo Stato. E si tratta di un risultato incontestabile. La visione collaborativa è meno accettabile quando pretende di leggere –secondo le analisi soprattutto di Otto Brunner– in chiave di consociazione tutto l'insieme delle relazioni umane anche nell'epoca in cui la tendenziale concentrazione della sovranità crea evidentemente una tensione inedita sia tra giurisdizioni, cioè tra poteri diversi, sia tra questi poteri e lo Stato in formazione»⁴⁶.

In un mio libro sul feudalesimo nell'Europa moderna, per rappresentare la terza via, la condizione cioè di una pluralità di giurisdizioni che convivono sullo stesso territorio come poteri concorrenti e, al tempo stesso, la tendenziale preminenza della suprema giurisdizione statale, ho utilizzato la metafora della collisione-collusione, la coesistenza difficile cioè tra conflitto e collaborazione nel rapporto fra Stato e ceti durante la fase della prima modernità: una sorta di funzionalità reciproca, un sistema di intrecci e compromessi, che incide in tutte le forme di rappresentanza, resistenza, integrazione e che connota quasi tutti i processi che hanno coinvolto la modernità europea.

Questa visione potrebbe tornare utile anche nell'interpretazione della natura profonda della Monarchia spagnola durante la prima età moderna.

AURELIO MUSI

⁴⁴ *Ibidem*, p. 412.

⁴⁵ Cfr. A. MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, 2007, in particolare il secondo capitolo dal titolo *Giurisdizioni*.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 46.